



**COMUNE DI PORLEZZA**  
Provincia di Como

**Deliberazione del Commissario Straordinario**

N. 26 DEL 28-03-2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASCLV PER LO SVOLGIMENTO DI UN TRR A FAVORE DEL SIG.RE G.G.**

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Marzo, alle ore 12:00, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Richiamato** il D.P.R. del 5 Aprile 2016, in atti dell'intestato Ente al prot. n. 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Porlezza;

**Richiamate**, altresì:

-la deliberazione del Commissario Straordinario (assunti i poteri del Consiglio Comunale) n.9 in data 7/02/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2017;

-la deliberazione del Commissario Straordinario (assunti i poteri della Giunta Comunale) n. 21 in data 14/3/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2017 unitamente al Piano della Performance 2017-2019, individuando gli obiettivi e definendo i programmi amministrativi dell'Ente;

**Visto** il Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) e, in particolare l'art. 3, comma 5 e l'art. 13, comma 1: *“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*;

**Visto** l'art. 6, comma 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*: *“I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale [...]”*;

**Visto** l'art. 13, comma 1 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 *“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”*;

**Viste:**

-la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 *«Il mercato del lavoro in Lombardia ed in particolare l'art. 18, comma 2, che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentite le Commissioni consiliari competenti, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione;*

-la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 *« Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini»*, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148 ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini e di orientamento;

**Viste** altresì:

-la d.g.r. del 25 ottobre 2013, n. 825 recante *« Nuovi indirizzi regionali in materia di Tirocini»* ed in particolare il Titolo 4. Disciplina specifica – 4.1. Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati;



-l'accordo sottoscritto in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015 sono state approvate le «Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione»;

-la d.g.r. del 25 agosto 2016 con cui sono stati riallineati i predetti indirizzi regionali in materia di Tirocini » di cui alla d.g.r. 825/2013 attuando le Linee guida approvate in data 22 gennaio 2015 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

**Dato atto** che la sopra richiamata regolamentazione nazionale e regionale ha colmato il vuoto normativo previgente, almeno in Regione Lombardia, in tema tirocinio terapeutico riabilitativo (TTR) e di tirocinio riabilitativo risocializzante (TRR) -senza finalità occupazionale- delineando un quadro normativo certo ad una prassi ormai consolidata in Alcuni Ambiti Territoriali;

**Verificato che:**

-i beneficiari degli interventi devono essere i soggetti presi in carico dal servizio sociale pubblico: Enti Locali - Comuni e Ambiti Territoriali e del Ministero della Giustizia e/o dai servizi socio-sanitari e sanitari competenti;

-lo strumento operativo offerto (convenzione e progetto personalizzato, predisposto dal soggetto proponente) è inteso come possibilità di "inserimento mediato" a favore di persone non inseribili in ambito lavorativo, la cui situazione personale incide in modo rilevante sulla tenuta lavorativa, rendendo comunque utile e possibile la permanenza della persona in un ambiente lavorativo ai fini del mantenimento delle sue residue capacità e del benessere psicofisico;

-nel progetto deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio in relazione alle effettive esigenze del tirocinante tramite valutazione redatta e controfirmata dall'ente che ha in carico la persona;

**Preso atto** che in data 28/3/2017, l'A.S.C.L.V, in qualità di soggetto proponente, ha predisposto, attraverso l'assistente sociale Laura Mazza, uno specifico progetto per l'attivazione, ai sensi della sopra richiamata disciplina, di un tirocinio riabilitativo socializzante a favore del Sig. G.G., da svolgersi presso il Comune di Porlezza, per il periodo dal 03 aprile 2017 al 31/12/17;

**Rilevato** che il responsabile dell'ufficio tecnico, settore manutenzione, in qualità di tutor all'interno del soggetto ospitante, ha verificato la possibilità di impiegare il sig. G.G. in un'attività di pulizia strade nella frazione di Cima, aderendo alla proposta dell'assistente sociale che ha in carico il sig. G.G.;

**Accertato che:**

-il tirocinio può anche essere attivato all'interno del servizio pubblico nel caso in cui il soggetto promotore e il soggetto ospitante coincidano purché afferenti a diversi livelli di responsabilità organizzativa;

-i tirocini non determinano la costituzione di un rapporto di lavoro, né di subordinazione tra Soggetto Ospitante e destinatario dell'intervento, come specificato nella d.g.r. del 25 ottobre 2013, n. 825 ed in particolare quelli disciplinati nel dettaglio dalla d.g.r. del 25 agosto 2016 hanno unicamente la finalità garantire l'inclusione sociale delle persone, stimolare la loro autonomia e



riabilitazione, rappresentando un ostacolo all'emarginazione della persona, garantendone l'inclusione sociale, l'autonomia e la loro ri-abilitazione;

**Visto** che nel progetto è previsto il riconoscimento di un contributo motivazionale di € mensili per tutta la durata del progetto riabilitativo e socializzante, come previsto specificatamente dalla d.g.r. del 25 agosto 2016, che testualmente recita: *“All'interno della Convenzione e del Progetto Personalizzato vengono assunte le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione. In ogni caso tale indennità costituisce un sussidio di natura economica, finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia della persona e alla ri-abilitazione, tenuto conto del carattere risocializzante del presente istituto.”*;

**Verificato** che la Corte dei Conti (da ultimo Corte dei Conti, sez. Veneto, deliberazione 2 marzo 2017, n.133) adottando un'interpretazione letterale dell'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010, ha affermato che la norma in esame, facendo espresso riferimento a “tirocini ed altri rapporti formativi...”richiama un concetto ampio e suscettibile di ricomprendere al suo interno qualsiasi rapporto con intento formativo che comporti una spesa a carico dell'Ente. Non si considerano spese di personale quelle coperte da finanziamenti di terzi;

**Accertato**, peraltro, che la stessa Corte dei Conti (tra tutte, Sez.Unite, deliberazione n. 27/ 11 e Corte dei conti sez. Basilicata, deliberazione n. 31/2011) specifica che, in caso di tirocini, occorre mettere una linea di discriminazione, *“... da porre tra la funzione di sussidio economico prestato a favore di soggetti bisognosi e di sostegno al loro percorso formativo e, al contrario, la finalità di acquisire al soggetto attuatore e ospitante (il comune) una prestazione lavorativa per l'esecuzione di funzioni, servizi e operazioni nel suo esclusivo o prevalente interesse”*. In tale ultimo caso, pur non potendosi instaurare un rapporto di lavoro, *“... gli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai beneficiari dovranno essere computati tra la spesa di personale dell'ente”*;

**Ribadito**, quindi, che nel caso dei tirocini di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati, secondo la specifica disciplina della Regione Lombardia, viene in rilievo non l'intento formativo in senso lato, bensì la volontà di garantire l'inclusione sociale, stimolare l'autonomia e la riabilitazione, rappresentando un ostacolo all'emarginazione della persona;

**Ritenuto** lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, meritevole di approvazione in quanto strumento adeguato nella fattispecie concreta per l'impiego di persone con disabilità/fragilità in attività socialmente utili;

**Stimata** la spesa a carico dell'Ente per tutto il 2017 pari ad € 360,00, (100% del costo puro) come definito nel Regolamento per la disciplina delle attività di utilità sociale, approvato in Assemblea dei Sindaci del 28-6-2012 e che tale importo è stato considerato nel preventivo per il rinnovo dei servizi con l'Azienda;

#### **Dato atto:**

-che questo Comune ha aderito all'Accordo di programma, ai sensi della Legge 8-11-2000 n.328, per la realizzazione del Piano di Zona del Distretto di Menaggio;

-che con deliberazione consiliare n.30 in data 30-11-2005 ha approvato la convenzione e lo statuto per la costituzione della nuova azienda speciale consortile denominata “Azienda Sociale Centro Lario e Valli”;

-che in data 13-1-2006 è stata sottoscritta la relativa convenzione;

-che la durata dell'A.S.C.L.V è stata prorogata al 13.07.2026, con atto a rogito del notaio Ennio Dell'Era del 16.03.2016, rep.59866, raccolta 18779, registrato a Menaggio. serie 1 T, n.6654 del 15.04.2016;

**Accertato** che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica;

**Considerato** che detto parere, riprodotto nell'allegato è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

**Assunti** i poteri della Giunta;

## DELIBERA

-la premessa del presente atto viene qui richiamata e integralmente approvata;

-di approvare il progetto predisposto dall'ASCLV, attraverso l'assistente sociale Laura Mazza, per l'attivazione, ai sensi della sopra richiamata disciplina, di un tirocinio riabilitativo socializzante a favore del Sig. G.G., da svolgersi presso il Comune di Porlezza, per il periodo dal 03 aprile 2017 al 31/12/17;

-di approvare, altresì, lo schema di convenzione disciplinante il rapporto tra il soggetto proponente (ASCLV) e soggetto ospitante (COMUNE DI PORLEZZA);

-di dare atto che:

-il progetto è stato predisposto in relazione alle specifiche esigenze del tirocinante;

-durante lo svolgimento del progetto non viene ad instaurarsi alcun rapporto giuridico contrattuale di lavoro e l'ente comunale viene sollevato da ogni responsabilità economica e giuridica soprattutto in merito a pretese di retribuzione o diritti di assunzione futura;

-l'indennità prevista costituisce un sussidio di natura economica, finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia della persona e alla ri-abilitazione, tenuto conto del carattere risocializzante del presente istituto;

-di dare atto, altresì:

-che la spesa a carico di questo Comune per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2017 derivante dalla sottoscrizione della convenzione disciplinante il rapporto tra il soggetto proponente (ASCLV) e il soggetto ospitante (COMUNE DI VALSOLDA) è di euro 360,00 e puro e sarà imputata all'apposito P.F. 1.4.3.02 PEG 1351 – Codice Siope 1583 del Bilancio 2017;

- che l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli renderà tale spesa, rientrante nelle funzioni del Piano di Zona del Distretto di Menaggio e che tale importo è stato considerato nel preventivo per il rinnovo dei servizi con l'Azienda;



Inoltre, il Commissario Straordinario- assunti i poteri della Giunta ex. art. 48, D.Lgs. 267/2000, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

## **DELIBERA**

-di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000.





## **AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI**

*Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali  
dei Comuni appartenenti al Distretto di Menaggio*

Sede legale: Via Lusardi 26 – 22017 Menaggio (Co)  
Sede operativa: Via a Porlezza 10 – 22018 Porlezza (Co) – fraz. Tavordo  
Tel 0344/30274 – Fax 0344/70299– e-mail [ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it](mailto:ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it) – P.I.  
02945720130

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO,  
FORMAZIONE E**

**INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE,  
ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI-ABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE  
DELLA DGR 5471 DEL 25/07/2016  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE**

**(Convenzione n. 2 del 21.03.2017)**

**TRA**

L'AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI con sede legale in Menaggio, codice fiscale 02945720130, con funzione di "soggetto promotore" e di "soggetto proponente" rappresentato da Cristiano Canova nato a Milano il 13/07/1970 in qualità di legale rappresentante di ~~servizio pubblico che ha in carico il soggetto tramite i propri uffici competenti~~

**E**

COMUNE DI PORLEZZA con sede legale in VIA GARIBALDI 66, 22018 PORLEZZA (CO) codice fiscale/P.IVA 00542250139, con funzione di "soggetto ospitante", legalmente rappresentato dal Commissario Prefettizio Dott. Domenico Roncagli, nato a Cercola (Na) il 15.03.1965.

**VISTI**

- L'accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome

sottoscritto il 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";

- la Delibera n 5451 del 25/07/2016 che approva la "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015 che stabilisce che , per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art.11, comma 2, della legge n° 68/99 per il soggetto ospitante

#### ***PREMESSO CHE***

1. **il servizio sociale professionale dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli individua** la persona già in proprio carico per l'attivazione di tirocini per l'inclusione sociale, l'autonomia e la ri-abilitazione e **avvia** il Progetto Personalizzato di tirocinio specificando obiettivi, tempi e modalità di svolgimento;
- **il soggetto ospitante** mette a disposizione una postazioni idonea all'esperienze di tirocinio finalizzata all'inclusione sociale all'autonomia e alla ri-abilitazione;
- **il tirocinante partecipa**, per quanto nelle proprie possibilità, alla realizzazione del Progetto e sottoscrive il relativo modulo.

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

##### ***Definizione del tirocinio***

Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa del Comune di Porlezza, via Garibaldi n. 66 , un tirocinante in possesso degli specifici requisiti previsti dalla "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione".

Ogni tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Personalizzato entro il limite massimo di 24 mesi previsto dalla disciplina regionale per la specifica tipologia di tirocinio. Tale durata potrà essere prorogata solo in seguito alla attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

Durante lo svolgimento del Progetto non viene ad instaurarsi alcun rapporto giuridico contrattuale di lavoro in quanto trattasi di percorsi riabilitativi e risocializzanti con finalità definite.



## ART. 2

### *Obblighi dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli*

In qualità di soggetto proponente l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, attraverso il Servizio Sociale Professionale, provvede ad attestare la ragione dell'attivazione del tirocinio tramite una valutazione che specifichi le finalità che si intendono conseguire. La valutazione sarà allegata al Progetto Personalizzato.

In qualità di soggetto promotore l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, attraverso il Servizio Sociale Professionale, si impegna a:

- individuare gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del Progetto;
- redigere il Progetto Personalizzato, che costituisce insieme alla valutazione parte sostanziale ed integrale della presente convenzione;
- nominare per tutta la durata del Progetto un operatore di riferimento per il beneficiario ed il soggetto ospitante;
- erogare l'eventuale indennità di partecipazione;
- provvedere agli adempimenti previsti dall'art.6.

## ART. 3

### *Obblighi del soggetto ospitante*

Il soggetto ospitante si impegna a:

- mettere a disposizione la necessaria dotazione di attrezzature per l'espletamento del percorso con l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- curare la corretta tenuta del registro giornaliero delle presenze;
- segnalare tempestivamente all'operatore di riferimento dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli particolari situazioni o problemi che si dovessero verificare durante il Progetto (infortuni, assenze non giustificate, etc);
- fornire un'adeguata formazione/informazione e far rispettare all'interessato le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- nominare un proprio referente interno in qualità di tutor aziendale del Progetto Personalizzato per tutta la durata del Progetto;

## ART. 4

### *Progetto Personalizzato*

Gli obiettivi, le modalità, la durata e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Personalizzato che dovrà essere predisposto tenendo conto della valutazione redatta e controfirmata dall'ente che ha in carico la persona.

Il Progetto Personalizzato dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Ogni Progetto personalizzato costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Personalizzato, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 5 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza.

#### **ART. 5**

##### ***Tutor Soggetto Promotore e Tutor Soggetto Ospitante***

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Personalizzato. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora con il soggetto proponente alla stesura del Progetto Formativo Individuale, si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali ed è responsabile dell'attuazione del Progetto Personalizzato in raccordo con il Servizio Sociale Professionale dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli.

#### **ART. 6.**

##### ***Garanzie Assicurative e comunicazioni obbligatorie***

Ogni beneficiario è assicurato:

- presso l'INAIL (la copertura dovrà essere garantita dal soggetto proponente)
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura dovrà essere garantita dal soggetto proponente).

L'invio delle comunicazioni obbligatorie/Unilav è assolta dal Soggetto proponente (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

#### **ART. 7**

##### ***Durata e articolazione oraria del tirocinio***

Il tirocinio decorre dal giorno 03/04/2017 e termina il giorno 31/12/2017 e prevede la seguente articolazione oraria/settimanale:

lunedì	Dalle 8.00 alle 10.00
martedì	Dalle 8.00 alle 10.00
mercoledì	Dalle 8.00 alle 10.00
giovedì	Dalle 8.00 alle 10.00
venerdì	Dalle 8.00 alle 10.00

Per un totale di 10 ore settimanali. Ai fini assicurativi farà fede quanto dichiarato nel



registro giornaliero delle presenze.

**ART. 8**

***Persone di Riferimento***

L'operatore di riferimento dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli in qualità di soggetto proponente e di soggetto promotore è Dott.ssa Laura Mazza

L'operatore di riferimento del soggetto ospitante è la Dott.ssa Simona Carmen De Bernardi.

Nell'esecuzione del presente atto le parti si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La presente convenzione è redatta in 3 esemplari di cui una dovrà essere consegnata a ciascuna delle parti firmatarie ed una conservata nel fascicolo progetto.

Letto, approvato e sottoscritto,

Lì .....

L'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, in qualità di soggetto proponente e soggetto promotore

.....

Il soggetto ospitante

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario  
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale  
F.to avv. Gianpietro Natalino

---

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_  
all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs.  
267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.  
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale  
avv. Gianpietro Natalino

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianpietro Natalino", written over a horizontal line.